Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 22 giugno 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 giugno 1981.

Approvazione della convenzione fra la Cassa depositi e prestiti e la Banca d'Italia per l'espletamento del servizio finanziario relativo all'emissione di titoli della Sezione autonoma per l'intervento finanziario SIR.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 18 aprile 1981, con il quale è stata data facoltà alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per l'intervento finanziario SIR di emettere titoli in corrispondenza delle ragioni di credito cedute alla sezione autonoma stessa ai sensi dell'art. 7 della legge 28 novembre 1980, n. 784;

Visto che ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale l'espletamento del servizio finanziario concernente l'emissione di che trattasi è affidato alla Banca d'Italia e ciò sulla base di apposita convenzione da stipularsi fra la Cassa depositi e prestiti e la Banca stessa ai sensi dell'art. 7 del ripetuto decreto ministeriale;

Vista la convenzione in data 28 maggio 1981 sottoscritta dai legali rappresentanti di detti istituti ed allegata al presente decreto;

Decreta:

E' approvata la convenzione citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1981
Registro n. 17 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 328

(Omissis).

(3752)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Il 4 giugno 1981 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ali Mlahaili, ambasciatore delle Isole Comore, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano, presso il Capo dello Stato.

(3553)

Il 4 giugno 1981 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Abdel Khader Kamara il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Mauritania.

(3554)

Il 4 giugno 1981 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Tharcisse Nyandwi, ambasciatore del Ruanda, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(3555)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Santa Croce » di Canistro in contenitori a base di cloruro di polivinile.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1981, n. 2125, la S.p.a. Santa Croce, in Canistro (L'Aquila), è stata autorizzata, fino al 31 ottobre 1983, alla vendita dell'acqua minerale naturale « Santa Croce » di cui al decreto ministeriale 28 ottobre 1980, n. 2086, in contenitori a base di cloruro di polivinile Dorlyl FC 33, della capacità di 1500 ml.

(3659)

Autorizzazione alla vendita delle acque minerali « San Benedetto », « Fonte Guizza » ed « Augina » di Scorzè del tipo lievemente gassato e ad aggiornare le analisi sulle etichette.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1981, n. 2124, la S.p.a. Acqua minerale San Benedetto in Scorzè (Venezia), è stata autorizzata a riportare sulle etichette delle acque minerali: « San Benedetto », « Fonte Guizza » ed « Augina », di cui ai decreti ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1781 e n. 1782, 28 dicembre 1978, n. 1826, 22 ottobre 1980, n. 2086 e 1° dicembre 1980, n. 2095, i risultati aggiornati delle analisi, ed a mettere in vendita le predette acque minerali anche nei tipi lievemente addizionati di anidride carbonica.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle relative etichette e dei bollini.

(3657)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 giugno 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim - Miniera di Monteneve - Racines (Bolzano) è prolungata all'11 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prosimet, con sede e stabilimento in Filago (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1980 al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Ghisa Spoleto, in Spoleto (Perugia), stabilimento di Spoleto località San Chiodo di Morgnano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 settembre 1980 al 15 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche industriali in Milano, stabilimento di Livorno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 ottobre 1980 al 26 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori in Milano, stabilimento di Laveno Ponte (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 febbraio 1981 al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Sorgato, con sede e stabilimento in Novara, è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Castellaccio (Frosinone), è prolungata al 21 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1980 in favore dei lavoratori dipendenti dalla condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Huni italiana, con sede e stabilimento di Colzate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 agosto 1976 al 28 febbraio 1977. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dufour, in Genova Conegliano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1981 al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. International Chemical Corporation, in Aprilia (Latina), è prolungata al 20 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Vetreria f.lli De Luca di Arzano (Napoli), è prolungata al 28 marzo 1981 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fluormine, unità produttiva di Torgola Bovegno (Brescia), è prolungata al 10 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fluormine, unità produttiva di Torgola Bovegno (Brescia), è prolungata al 10 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fluormine, unità produttiva di Torgola Bovegno (Brescia), è prolungata al 10 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fluormine, in Milano, miniera di Persolana e Impianto di Camerata (Bergamo), è prolungata all'11 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lavis di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 settembre 1980 al 18 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lavis di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Miniera e Fonderia di Villasalto (Cagliari), gruppo Samim S.p.a., è prolungata al 3 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impex Euro, in Pomarico (Matera) è prolungata al 30 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Torino e Settimo Torinese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Alessandria della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, depositi di Palermo e Catania, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gestioni Industriali Campiglio Susa, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento in Sant'Ambrogio (Torino), è prolungata al 9 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, miniera di Monteneve-Racines (Bolzano), è prolungata al 12 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Samim, miniera di Monteneve-Racines (Bolzano), è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Samim, stabilimento di Ponte Nossa (Bergamo), è prolungata al 4 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, miniera di Montevecchio - Cagliari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 12 maggio 1980 al 12 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, miniera di Montevecchio - Cagliari, è prolungata all'8 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirma italiana reti metalliche ed affini, stabilimento di Ferattamaggiore (Napoli), è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Saccardo (Vicenza), è prolungata al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sigma, in Napoli, è prolungata al 2 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni d'Abruzzo, in Corropoli (Teramo), è prolungata al 12 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni d'Abruzzo, in Corropoli (Teramo), è prolungata al 12 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquifarm Cip Zoo, con sede in Brescia e stabilimenti a Ghedi (Brescia) e Fagagna (Udine), è prolungata al 28 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquifarm Cip Zoo, con sede in Brescia e stabilimenti in Ghedi (Brescia) e Fagagna (Udine), è prolungata al 24 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meridalma, in Anagni (Frosinone), è prolungata al 28 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meridalma, in Anagni (Frosinone), è prolungata al 24 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3695 - 3756 - 3726)

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa edificatrice « San Regolo - Società cooperativa a r.l. », in Firenze, e proroga della gestione commissariale.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1981, il dott. Attilio D'Alessandro è stato nominato commissario governativo della società cooperativa edificatrice « San Regolo - Società cooperativa a r.l. », in Firenze, in sostituzione del dott. Paolo Sanchini, che non ha accettato l'incarico, e la gestione commissariale dell'ente è stata prorogata fino al 15 ottobre 1981.

(3506)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 29 aprile-6 maggio 1981. Aggiornamento delle « linee guida » del quarto piano quinquennale del CNEN (1980-84).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 15 dicembre 1971, n. 1240;

Visti il decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 5 e la relativa legge di conversione 12 marzo 1981, n. 59;

Vista la propria delibera in data 29 aprile 1980 che approva le « linee guida » per il quarto piano quinquennale (1980-84) del CNEN;

Visto in particolare la richiesta di cui al punto 3. di detta delibera, in ordine ad un ulteriore approfondimento del progetto PEC circa i costi ed i tempi di completamento del reattore, nonché circa le prospettive di inserimento del progretto stesso in programmi di collaborazione internazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria in data 3 luglio 1980 che istituisce una commissione per condurre tale approfondimento;

Viste le relazioni al Ministro dell'industria di detta commissione e la valutazione espressa al riguardo dal consiglio di amministrazione del CNEN in data 22 aprile 1981;

Visto il documento di aggiornamento delle « linee guida » del quarto piano quinquennale che evidenzia le azioni intraprese dal CNEN, successivamente alla puntualizzazione contenuta nella citata delibera del 29 aprile 1980;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. — Preso atto delle conclusioni positive, raggiunte dalla commissione nominata dal Ministro dell'industria, in merito agli approfondimenti richiesti sui costi, sui tempi di completamento, sull'inserimento della attività nel contesto internazionale e sulle difficoltà organizzative e tecniche da superare, ribadisce la necessità di condurre una completa sperimentazione nazionale nel settore dei reattori veloci refrigerati a sodio.

Raccomanda che l'impresa PEC venga riguardata, soprattutto, come valido mezzo di sperimentazione complessiva del sistema « Italia » di progettare, costruire, licenziare ed esercire nelle massime condizioni di sicurezza, un reattore veloce al sodio.

A questo proposito, sottolinea che la costruzione del reattore PEC, pure non vincolando l'Italia alla introduzione dei reattori veloci refrigerati al sodio, consente di contribuire alla verifica della opzione in tutte le sue fasi, compreso il ciclo del combustibile, basandosi su criteri di sicurezza, affidabilità, economicità e accettabilità. Il completamento dell'impresa PEC va, pertanto, considerato come un obiettivo di qualificazione dell'industria nazionale e del CNEN, che consenta di mettere a disposizione del Paese uno strumento di ricerca in grado di non fare perdere il collegamento con le iniziative internazionali sulle tecnologie dei reattori veloci.

In tale ottica, dovrà essere assegnata, secondo le stesse conclusioni della Commissione, priorità alla prima parte del programma PEC e cioè alla utilizzazione del reattore senza l'impiego del canale di prova mentre la seconda dovrà avvenire con tutta la gradualità, sia negli obiettivi che nel tempo, necessaria a perfezionare la sperimentazione alle reali capacità nazionali di garantirne la sicurezza.

Prende atto, infine, della deliberazione del Consiglio di amministrazione del CNEN in data 22 aprile 1981, che indica in 68 mesi il tempo di realizzazione del PEC ed in 650 miliardi (a prezzi 1980) i relativi costi residuali per il suo completamento.

2. — In ordine all'aggiornamento delle « linee guida », presentato dal CNEN successivamente alla citata delibera del 29 aprile 1980:

prende atto della positiva evoluzione verificatasi nel settore dell'attività relativa alla realizzazione delle centrali nucleari con reattori ad acqua leggera.

Nell'ambito dell'iniziativa assunta dal Ministro dell'industria per favorire, attraverso il coordinamento degli operatori nazionali del settore (ENEL, CNEN, industria sistemista, industrie componentiste), la rapida realizzazione delle nuove centrali nucleari, adottando come prevalente un progetto unificato di reattore PWR, conferma il ruolo del CNEN di fornire il necessario supporto, sia tecnico che finanziario, per promuovere, anche con il contributo di organismi di ricerca, la capacità delle industrie nazionali di realizzare le centrali stesse con il massimo apporto del lavoro e delle capacità nazionali e nelle massime condizioni di sicurezza per le popolazioni e di salvaguardia dell'ambiente;

conferma l'indirizzo, già espresso con delibera del 29 aprile 1980, relativo all'estensione dell'attività del CNEN alla utilizzazione delle energie rinnovabili ed al risparmio energetico, nel quadro del necessario coordinamento con le attività di ricerca svolte da altri Enti ed imprese, prendendo atto delle iniziative a tal fine assunte dal CNEN anche in collaborazione con le Regioni e gli enti locali;

conferma, infine, gli indirizzi espressi nella precedente delibera del 29 aprile 1980, per le altre linee di attività del piano quinquennale del CNEN.

Roma, addì 29 aprile-6 maggio 1981

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(3698)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dalla ditta « Walmar » - Confezioni maglieria, di Mario Ligi, in Sansepolcro.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante complessivamente a L. 17.578.000, dovuto dal sig. Mario Ligi, titolare della ditta « Walmar - Confezioni maglieria », in Sansepolcro (Arezzo), è ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come risulta modificato dalla legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Arezzo è incaricata dell'esecuzione del predetto decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3559)

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte nei ruoli speciali dovute dalla S.p.a. O.M.I.C. - Officina meccanica carpenteria, in Cagliari.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1981 il pagamento del carico tributario di L. 62.220.600, dovuto dalla S.p.a. O.M.I.C. - Officina meccanica carpenteria, in Cagliari, è ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come risulta modificato dalla legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di giugno 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Cagliari è incaricata dell'esecuzione del predetto decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3558)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 117

Corso dei cambi del 17 giugno 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1167,80	1167,80	1167,55	1167,80	1167,75	1177 —	1167,70	1167,60	1167,80	1167,80
Dollaro canadese . . .	970,70	970,70	971 —	970,70	970,90	970,75	970,60	970,70	970,70	970,70
Marco germanico . . .	498,75	498,75	498,35	498,75	498,85	498,15	499 —	498,75	498,75	498,70
Fiorino olandese .	449 —	449 —	448,50	449 —	449,15	449 —	448,90	449 —	449 —	449 —
Franco belga	30,536	30,536	30,55	30,536	30,55	30,50	30,5430	30,536	30,536	30,54
Franco francese . . .	210,04	210,04	209,65	210,04	209,95	209,15	210,08	210,04	210,04	210,05
Lira sterlina . . .	2337,25	2337,25	2337 —	2337,25	2336,50	2338 —	2335,90	2337,25	2337,25	2337,25
Lira irlandese	1824,80	1824,80	1824 —	1824,80	1822,85	—	1823 —	1824,80	1824,80	—
Corona danese	158,87	158,87	158,45	158,87	158,80	158,85	159 —	158,87	158,87	158,85
Corona norvegese . . .	199,40	199,40	199,25	199,40	199,50	199,40	199,60	199,40	199,40	199,40
Corona svedese . . .	233,60	233,60	233,25	233,60	233,40	233,50	233,48	233,60	233,60	233,60
Franco svizzero . . .	572,05	572,05	572 —	572,05	575,15	571,10	572,10	572,05	572,05	572,10
Scellino austriaco . . .	70,65	70,65	70,60	70,65	70,58	70,60	70,63	70,65	70,65	70,65
Escudo portoghese . . .	18,82	18,82	18,75	18,82	18,80	18,80	19 —	18,82	18,82	18,80
Peseta spagnola . .	12,498	12,498	12,48	12,498	12,50	12,50	12,494	12,498	12,498	12,49
Yen giapponese	5,30	5,30	5,31	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30

Media dei titoli del 17 giugno 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	47,800
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,525
» 5,50 % » » 1968-83	87,275
» 5,50 % » » 1969-84	83,500
» 6 % » » 1970-85	80,700
» 6 % » » 1971-86	74,150
» 6 % » » 1972-87	74 —
» 9 % » » 1975-90	74,350
» 9 % » » 1976-91	76,975
» 10 % » » 1977-92	83 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73,100
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 %	—
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,775
» » » » 1-10-1979/81	98,925
» » » » 1-12-1979/81	98,875
» » » » 1- 5-1979/82	96,525
» » » » 1- 7-1979/82	95,750
» » » » 1-10-1979/82	95,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1 1-1980/82	98,025
» » » » 1- 3-1980/82	96,850
» » » » 1- 5-1980/82	96,700
» » » » 1- 6-1980/82	97,100
» » » » 1- 7-1980/82	96,900
» » » » 1- 8-1980/82	95,650
» » » » 1-10-1980/82	95,525
» » » » 1-12-1980/82	97,250
» » » » 1- 1-1980/83	96 —
» » » » 1-10-1980/83	99,150
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,675
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,500
» » » 12 % 1- 4-1982	93,950
» » » 12 % 1-10-1983	86,825
» » » 12 % 1- 1-1984	86 —
» » » 12 % 1- 4-1984	85,300
» » » 12 % 1-10-1984	85,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	83,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 giugno 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1167,75
Dollaro canadese	970,65
Marco germanico	498,875
Fiorino olandese	448,95
Franco belga	30,539
Franco francese	210,06
Lira sterlina	2336,575
Lira irlandese	1823,90
Corona danese	158,935
Corona norvegese	199,50
Corona svedese	233,54
Franco svizzero	572,075
Scellino austriaco	70,64
Escudo portoghese	18,91
Peseta spagnola	12,496
Yen giapponese	5,30

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 118

Corso dei cambi del 18 giugno 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1178,05	1178,05	1178,10	1178,05	1178 —	1189 —	1177,95	1178,05	1178,05	1178,05
Dollaro canadese	976,50	976,50	976,50	976,50	977,15	976,50	976,50	976,50	976,50	976,50
Marco germanico	498,69	498,69	498,90	498,69	498,60	498,15	498,65	498,69	498,69	498,65
Fiorino olandese	448,79	448,79	449,25	448,79	448,95	448,80	448,78	448,79	448,79	448,75
Franco belga	30,519	30,519	30,55	30,519	30,55	30,50	30,5350	30,519	30,519	30,50
Franco francese	209,40	209,40	209,55	209,40	209,40	209,05	209,34	209,40	209,40	209,40
Lira sterlina	2334,80	2334,80	2339,50	2334,80	2337,75	2335,50	2335,50	2334,80	2334,80	2334,80
Lira irlandese	1821 —	1821 —	1824 —	1821 —	1822,35	—	1822,50	1821 —	1821 —	—
Corona danese	158,78	158,78	158,90	158,78	158,70	158,80	158,80	158,78	158,78	158,76
Corona norvegese	199,43	199,43	200 —	199,43	199,70	199,70	199,60	199,43	199,43	199,70
Corona svedese	234,30	234,30	234,50	234,30	234,50	234,25	234,25	234,30	234,30	234,30
Franco svizzero	571,05	571,05	571,25	571,05	571,30	572,30	570,50	571,05	571,05	571 —
Scellino austriaco	70,65	70,65	70,65	70,65	70,65	70,60	70,63	70,65	70,65	70,65
Escudo portoghese	18,96	18,96	18,75	18,96	18,85	18,95	18,84	18,96	18,96	18,95
Peseta spagnola	12,527	12,527	12,53	12,527	12,50	12,50	12,535	12,527	12,527	12,52
Yen giapponese	5,31	5,31	5,32	5,31	5,31	5,30	5,305	5,31	5,31	5,30

Media dei titoli del 18 giugno 1981

Titolo	
Rendita 5% 1935	47,800
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,950
» 5,50% » » 1968-83	87,275
» 5,50% » » 1969-84	83,500
» 6% » » 1970-85	80,700
» 6% » » 1971-86	74,150
» 6% » » 1972-87	74 —
» 9% » » 1975-90	74,350
» 9% » » 1976-91	76,975
» 10% » » 1977-92	83 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73,100
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12%	—
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,775
» » » » 1-10-1979/81	98,800
» » » » 1-12-1979/81	98,900
» » » » 1- 5-1979/82	96,500
» » » » 1- 7-1979/82	95,975
» » » » 1-10-1979/82	95,400
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 1-1980/82	98,125
» » » » 1- 3-1980/82	96,775
» » » » 1- 5-1980/82	96,700
» » » » 1- 6-1980/82	97,250
» » » » 1- 7-1980/82	97,025
» » » » 1- 8-1980/82	95,950
» » » » 1-10-1980/82	95,750
» » » » 1-12-1980/82	97,325
» » » » 1- 1-1980/83	95,925
» » » » 1-10-1980/83	99,425
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	90,650
» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,475
» » » 12% 1- 4-1982	94,050
» » » 12% 1-10-1983	86,825
» » » 12% 1- 1-1984	85,975
» » » 12% 1- 4-1984	85,225
» » » 12% 1-10-1984	84,850
» » Nov. 12% 1-10-1987	83,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 giugno 1981

Valuta	
Dollaro USA	1178 —
Dollaro canadese	976,50
Marco germanico	498,67
Fiorino olandese	448,785
Franco belga	30,527
Franco francese	209,37
Lira sterlina	2335,15
Lira irlandese	1821,75
Corona danese	158,79
Corona norvegese	199,665
Corona svedese	234,275
Franco svizzero	570,775
Scellino austriaco	70,64
Escudo portoghese	18,90
Peseta spagnola	12,531
Yen giapponese	5,307

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1981

Il Conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1981 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	VARIAZIONI
Fondo di cassa al 31 dicembre 1980		89.924.420.386		
Gestione di bilancio	Entrate finali	27.649.960.200.841		
	Spese finali		36.352.861.633.515	— 8.702.901.432.674
	Rimborso di prestiti		3.017.577.677.705	
	Accensione di prestiti	8.808.083.220.120		
	TOTALE	36.458.043.420.961	39.370.439.311.220	— 2.912.395.890.259
Gestione di tesoreria	Bebiti di tesoreria	252.091.016.004.295	242.611.092.096.182	+ 9.479.923.908.113
	Crediti di tesoreria	87.236.324.698.816	93.827.543.730.759	— 6.591.219.031.943
	TOTALE	339.327.340.703.111	336.438.635.826.941	+ 2.888.704.876.170
	TOTALE COMPLESSIVO	375.875.308.544.458	375.809.075.138.161	
Fondo di cassa al 30 aprile 1981			66.233.406.297	— 23.691.014.089
	TOTALE A PAREGGIO	375.875.308.544.458	375.875.308.544.458	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1980	Al 30 aprile 1981	DIFFERENZE (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	89.924.420.386	66.233.406.297	— 23.691.014.089
Crediti di tesoreria	60.415.094.952.134	67.006.313.984.077	+ 6.591.219.031.943
TOTALE	60.505.019.372.520	67.072.547.390.374	+ 6.567.528.017.854
Debiti di tesoreria	166.642.574.599.620	176.122.498.507.733	— 9.479.923.908.113
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 106.137.555.227.100	— 109.049.951.117.359	— 2.912.395.890.259

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30-4-1981: 731.590.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro reggente: PASQUA

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATESI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 APRILE 1981

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	21.712.015.000.040 *				
TITOLO II — Entrate extra-tributarie	5.930.144.000.801 *				
ENTRATE CORRENTI . . .	27.642.159.000.841 *	TITOLO I — Spese correnti . .	32.753.616.774.729	Risparmio pubblico	— 5.111.457.773.888 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	7.801.200.000 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	3.599.244.858.786		
ENTRATE FINALI . . .	27.649.960.200.841	SPESE FINALI . . .	36.352.861.633.515	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 8.702.901.432.674
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	3.017.577.677.705		
ENTRATE FINALI . . .	27.649.960.200.841	SPESE COMPLESSIVE . . .	39.370.439.311.220	Ricorso al mercato	— 11.720.479.110.379
TITOLO IV — Accensione di prestiti	8.808.083.220.120				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	36.458.043.420.961	SPESE COMPLESSIVE . . .	39.370.439.311.220	Saldo di esecuzione del bilancio	— 2.912.395.890.259

(*) Dati provvisori

(3764)

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I in cassa	L.			2 423 431 361 071
II *in deposito all'estero*	"			23 984 801 944 692
CREDITI IN ORO (FECoM)	L.			
CASSA	L.			
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I risconto di portafoglio:				
- ordinario	L.		169 722 162 186	
- ammassi	"		1 521 185 163 829	1 690 907 326 015
II anticipazioni:				
- in conto corrente	L.		925 497 687 290	
- a scadenza fissa	"			
- di cui al D.M. Tesoro *27.9.1974*	"		85 381 553 950	1 010 879 241 240
III prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.			
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.			
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I ECU	L.			10 396 860 139 465
II altre attività:				
- biglietti e divise	L.		503 425 397	
- corrispondenti in conto corrente	"		196 862 781 834	
- depositi vincolati	"		1 548 310 000 000	
- diverse	"			1 745 676 207 231
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)	L.			
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.			10 053 101 426 552
II conti speciali	"			2 202 192 929 999
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)	L.			
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO	L.			
TITOLI DI PROPRIETA'				
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
- in libera disponibilità	L.		30 391 913 162 560	
- *per investimento delle riserve statutarie*	"		236 885 680 314	
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"		623 880 489 651	31 252 679 332 525
II Titoli di società ed enti:				
- per investimento delle riserve statutarie	L.		6 596 845 099	
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"		217 171 051 991	223 767 897 090
III *Azioni e partecipazioni:*				
- di società ed enti controllati				
a) per investimento delle riserve statutarie	L.			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"	36 728 441 657	36 728 441 657	
- di società ed enti collegati				
a) per investimento delle riserve statutarie	L.			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"	10 598 577 071	10 598 577 071	
- di altre società ed enti				
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	26 287 242 989		
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"	45 502 294 463	71 789 537 452	119 116 556 180
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.			
IMMOBILI				
I ad uso degli uffici	L.			1
II ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	"			28 248 666 713
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.			
MOBILI E IMPIANTI				
I mobili	L.			18 619 080 517
II impianti	"			42 651 790 046
III monete e collezioni	"			307 195 088
PARTITE VARIE				
I biglietti banca in fabbricazione	L.			
II procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
- *completati*	L.		15 918 238 858	
- in allestimento	"		6 167 602 481	22 085 841 339
III debitori diversi	L.			15 460 251 685
IV altre				823 511 521 126
RATEI	L.			
RISCONTI	L.			
SPESE DELL'ESERCIZIO	L.			
	L.			
CONTI D'ORDINE				
I Titoli ed altri valori:				
- a garanzia	L.		3 607 599 468 418	
- altri	"		141 522 766 724 067	145 130 366 192 485
II Depositari di titoli e valori				
- interni	L.			
- esteri	"		602 957 908 487	602 957 908 487
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.			1 408 805 275 126
IV Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine)	"			
V Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine)	"			899 000 000 000
VI Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine)				
- interni	L.			
- esteri	"		1 744 500 000 000	1 744 500 000 000
VII Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine)	L.			1 744 500 000 000
VIII Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali	"			191 739 934 288
TOTALE ...	L.			

(*) T.Q.P. = trattamento quiescenza personale

(3765)

30 aprile 1981

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
CIRCOLAZIONE		L.	24 770 267 368 000
VAGLIA CAMBIARI		"	170 095 839 789
ALTRI DEBITI A VISTA			
I ordini di trasferimento		L.	
II altri		" 1 959 726 977	1 959 726 977
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI		L.	274 983 091 938
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO		"	1 000 000 000
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA		"	19 431 157 099
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17.8.1974, n. 386		"	232 928 519 752
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I ai fini della riserva bancaria obbligatoria		L. 37 286 991 754 932	
II a garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita		" 456 824 219	
III conti vincolati investimenti all'estero		" 57 968 490 701	
IV società costituende		" 81 700 352 854	
V per debordo del massimale sugli impieghi		" 800 376 373 811	
VI altri		" 63 228 807 998	38 290 722 604 515
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.		L.	598 133 369 701
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.		L.	1 604 059 560 292
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO			
I depositi in valuta estera		L. 2 332 427 341	
II conti dell'estero in lire		" 78 359 113 993	80 691 541 334
DEBITI IN ECU (FECoM)		L.	10 382 143 524 401
UFFICIO ITALIANO CAMBI			
- conto corrente ordinario (saldo creditore)		L.	
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)		L.	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO		L.	275 171 361 821
ACCANTONAMENTI DIVERSI			
I fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30.12.1976, n. 867)		L. 31 918 756 486 950	
II fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30.12.1976, n. 867)		" 1 325 092 246 606	
III fondo svalutazione portafoglio		" 234 919 178 078	
IV fondo oscillazione cambi		" 840 000 000 000	
V fondo oscillazione titoli		" 1 133 367 421 304	
VI fondo copertura perdite eventuali		" 1 951 184 896 478	
VII fondi assicurazione danni		" 301 591 685 925	
VIII fondo ricostruzione immobili		" 47 101 130 142	
IX fondo rinnovamento impianti		" 36 250 000 000	
X fondi imposte		" 310 376 114 505	
XI accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale		" 1 200 000 000 000	
XII fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati		" 406 942 526	39 299 046 102 514
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI		L.	17 111 263 784
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI		L.	31 077 239 016
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI		L.	3 448 240 718
PARTITE VARIE			
I creditori diversi		L. 3 562 630 620	
II altre		" 2 048 782 805 458	2 052 345 436 078
RATEI		L.	57 156 882 856
RISCONTI		L.	
CAPITALE SOCIALE		L.	300 000 000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO		L.	139 930 003 241
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO		L.	149 499 597 413
UTILE NETTO DA RIPARTIRE			78 034 875 915
RENDITE DELL'ESERCIZIO		L.	285 216 873 669
		L.	118 814 754 180 829
CONTI D'ORDINE			
I Depositanti di titoli e altri valori		L. 145 130 366 192 485	
II Titoli e valori presso terzi		" 602 957 908 487	
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto		" 1 408 805 275 126	
IV Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)		"	
V Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)		" 899 000 000 000	
VI Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)		" 1 744 500 000 000	
VII Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine)			
- interni	L.		
- esteri	" 1 744 500 000 000	1 744 500 000 000	
VIII Ammortamenti fiscali c/evidenza		L. 191 739 934 288	151 721 869 310 386
		TOTALE . . . L.	270 536 623 491 215

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di consigliere telecomunicazioni - categoria VII, raggruppamento A.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Visto il decreto ministeriale del 16 maggio 1980, con il quale, nell'ambito di ciascuna delle categorie professionali previste dalla legge 3 aprile 1979, n. 101, sono state individuate le qualifiche funzionali, definiti i relativi profili professionali e determinati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1980, n. 4132, con il quale, per i concorsi di reclutamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono stati determinati i programmi di esame e prevista la composizione delle commissioni esaminatrici per le singole qualifiche funzionali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 31 luglio 1978, n. 571;

Riconosciuta la necessità di bandire un concorso pubblico, per esami, a complessivi sessanta posti di consigliere telecomunicazioni in prova della categoria VII, raggruppamento *A*, allo scopo di coprire il fabbisogno di personale nel relativo contingente presso gli uffici aventi sede nelle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni indicate nell'art. 1 del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito un concorso pubblico, per esami, per la nomina alla qualifica di consigliere telecomunicazioni in prova, categoria VII, raggruppamento *A*, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni per complessivi sessanta posti ripartiti come segue:

a) quattro ai candidati in possesso del diploma di laurea in chimica;

b) uno ai candidati in possesso del diploma di laurea in discipline nautiche conseguito presso l'Istituto universitario navale di Napoli;

c) trentacinque ai candidati in possesso del diploma di laurea in ingegneria elettronica;

d) tredici ai candidati in possesso del diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica;

e) sette ai candidati in possesso del diploma di laurea in fisica, in matematica e fisica, in ingegneria di altro tipo purché integrato da diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi dell'art. 7, punto 7, lettera *a*), della legge 3 aprile 1979, n. 101, dodici dei posti messi a concorso sono riservati in favore del personale della VI categoria che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, sia in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel seguente art. 2, ed abbia compiuto almeno quattro anni di anzianità di servizio nella stessa categoria VI, computando, ai fini del raggiungimento di detta anzianità, il servizio prestato nelle ex qualifiche di segretario principale (ex tab. VIII), dirigente di esercizio (ex tab. XI), perito principale (ex tab. XII), geometra principale (ex tab. XIII), direttore di ufficio locale di gruppo *B* o *C* (ex tab. XIII), salvo il disposto di cui all'art. 15/101.

Detta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di persone.

Dei dodici posti riservati a norma del secondo comma del presente articolo, uno sarà attribuito ai laureati in chimica, sette ai laureati in ingegneria elettronica, tre ai laureati in ingegneria elettrotecnica ed uno ai laureati in fisica, in matematica e fisica o in ingegneria di altro tipo.

I posti riservati che non siano ricoperti saranno conferiti agli altri candidati idonei.

I suddetti posti saranno conferiti presso le seguenti direzioni compartimentali:

Piemonte Valle d'Aosta	3
Liguria	4
Lombardia	5
Trentino-Alto Adige	4
Veneto	6
Friuli-Venezia Giulia	2
Emilia-Romagna	2
Toscana	3
Marche Umbria	3
Lazio	14
Abruzzi Molise	3
Campania	1
Puglia Lucania	2
Calabria	2
Sicilia	3
Sardegna	3

Gli assunti dovranno essere applicati presso gli anzidetti uffici per almeno un quinquennio di effettivo servizio, durante il quale non potranno essere comandati, collocati fuori ruolo, distaccati o comunque applicati presso altri organi o amministrazioni, salvo che per frequentare i corsi di formazione o di perfezionamento professionale previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.
Titolo di studio - Abilitazione professionale

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria elettronica o in ingegneria elettrotecnica o in chimica o in fisica o in matematica e fisica

o in discipline nautiche rilasciato dall'Istituto universitario navale di Napoli, ovvero in ingegneria di altro tipo purché integrato da diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Inoltre gli aspiranti laureati in ingegneria debbono essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato dal precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di 18 anni e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo Provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile nonché coloro che sono stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Presentazione delle domande da parte degli aspiranti esterni

Le domande di ammissione al concorso da parte degli aspiranti esterni, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione I - Sezione I, viale America - 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Non è ammessa la presentazione delle domande ad altri organi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) di essere abilitati all'esercizio della professione (per i laureati in ingegneria);

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle direzioni compartimentali di cui al precedente art. 1;

n) se intendono effettuare la prova facoltativa di cui all'art. 10 del presente bando di concorso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi di partecipazioni imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, né di quelle prive della sottoscrizione autografa da parte del candidato.

Art. 6.

Presentazione delle domande da parte degli aspiranti interni

Le domande di ammissione al concorso da parte degli aspiranti interni, di cui al secondo comma del precedente art. 1, redatte su carta bollata, indirizzate alla Direzione centrale del personale - Divisione I - Sezione I, viale America - 00100 Roma, dovranno essere presentate, entro e non oltre lo stesso termine di cui al precedente art. 5, all'ufficio di applicazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) il numero di matricola;

d) l'ufficio di applicazione;

e) di appartenere alla VI categoria;

f) la qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101 (22 aprile 1979) e la data di promozione a detta qualifica;

g) le eventuali note di demerito riportate nell'ultimo quadriennio, ovvero di non aver riportato alcuna nota di demerito;

h) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

i) di essere abilitati all'esercizio della professione (per i laureati in ingegneria);

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle direzioni compartimentali di cui al precedente art. 1;

m) se intendono effettuare la prova facoltativa di cui allo art. 10 del presente bando di concorso.

Gli uffici, dopo aver apposto sulle domande il bollo a data indicante il giorno di presentazione, le proseguiranno tempestivamente all'Organo competente a redigere apposito foglio informativo contenente le notizie di cui alle lettere da a) ad i) del comma precedente. Detti Organi, dopo aver corredato le domande con il suddetto foglio informativo, cureranno che le domande stesse vengano tempestivamente inoltrate al competente ufficio del Ministero.

Si osservano le disposizioni degli ultimi due commi del precedente art. 5.

Art. 7.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Entro la stessa data, come prescritto dal precedente art. 1, comma secondo, deve essere posseduto il requisito dell'anzianità di servizio.

Gli altri requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purché acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 12.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due funzionari dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo.

Alla commissione potranno essere aggregati, in qualità di membri aggiunti, professori di lingua inglese e francese di istituto di istruzione secondaria.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte, di un colloquio e di una conversazione facoltativa in lingua francese, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto nel colloquio e di un decimo del punto ottenuto nella prova facoltativa di lingua francese purché non inferiore a sei decimi.

Art. 11.

Diario degli esami

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 14 e 15 settembre 1981 presso la sala conferenze Roma Termini, via Giolitti n. 34.

I candidati dovranno presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore otto dei giorni sopra indicati, per sostenere le prove scritte, nell'intesa che l'ammissione alle prove stesse ha luogo con riserva di accertamento del possesso, da parte di ciascun candidato, dei requisiti prescritti.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli condidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 12.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare direttamente alla Direzione centrale del personale - Divisione I - Sezione I, viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto il suddetto colloquio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale

colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dall'autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto la invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*), *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonché gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere g), *h*) ed *l*), dovranno — ove occorra — integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo né dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 13.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti - Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 10).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti oltre a quelle di cui all'art. 1 del presente decreto.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 12) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale personale - Divisione 1ª - Sezione 2ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

1-*a*) diploma originale su carta da bollo comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione, ovvero certificato provvisorio di abilitazione o copia autentica dei medesimi. (Per i laureati in ingegneria);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto allo accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con la osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 15.

Documentazioni di rito ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 1-*a*) (per i laureati in ingegneria) e 6) del precedente art. 14 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia, e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quindici, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

1-*a*) diploma originale dell'abilitazione professionale (per i laureati in ingegneria);

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 14.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 14.

Art. 16.

Periodo di prova

I vincitori e gli idonei che, entro il termine perentorio di cui all'art. 14 abbiano documentato di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e assegnati presso gli uffici aventi sede nelle circoscrizioni delle direzioni compartimentali di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 12 gennaio 1981

Il Ministro: DI GIESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1981
Registro n. 16 *Poste, foglio n.* 117

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova

Elettrotecnica ed elettronica:

1) Teoria generale delle macchine elettroniche - Dinamo - Motori a corrente continua - Alternatori - Vari tipi di motori a corrente alternata - Convertitori e convertitrici - Trasformatori.

2) Teoria generale dei raddrizzatori di corrente alternata - Alimentatori - Accumulatori.

3) Analisi armonica - Sviluppi in serie ed integrale di Fourier - Spettri di Fourier delle principali funzioni reali - Trasformata di Laplace.

4) Teoria dei quadripoli - Quadripoli simmetrici - Impedenza immagine, iterativa, caratteristica e relative costanti di trasduzione - Circuiti logici.

5) Teoria delle linee omogenee - Costante di propagazione ed impedenza caratteristica - Velocità di fase e di gruppo - Onde progressive e stazionarie - Carte di Smith.

6) Teoria generale dei cavi coassiali e delle guide d'onde elettromagnetiche.

7) Teoria generale della propagazione di un campo elettromagnetico in un mezzo omogeneo, isotropo, illimitato - Onde piane - Velocità di fase e di gruppo - Impedenza caratteristica di un mezzo dielettrico - Attenuazione in un mezzo assorbente - Vettore di Poynting.

8) Campo elettromagnetico di un elemento rettilineo di corrente - Densità di potenza irradiata - Potenza totale irradiata da un dipolo elementare.

9) Influenza del suolo sulla propagazione delle onde elettromagnetiche - Attenuazione dell'onda superficiale dovuta allo assorbimento del terreno.

10) Influenza della troposfera - Raggio virtuale terrestre - Propagazione nella ionosfera - Caratteristiche di propagazione delle onde elettromagnetiche nelle diverse gamme di frequenze.

11) Teoria generale dei circuiti oscillatori - Frequenze di risonanza e costante di tempo.

12) Teoria generale dell'amplificazione - Amplificatori di classe A-B-C e di classe mista - Amplificatori con reazione negativa - Impiego di tubi termoionici e dei componenti elettronici allo stato solido negli amplificatori.

13) La reazione positiva - Oscillatori - Multivibratori.

14) Unità di misure elettriche e magnetiche - Misure di corrente, di tensione e di potenza - Misure digitali.

15) Misure del fattore di merito di un circuito oscillatore - Misure di frequenza e di deviazione di frequenza - Misure oscillografiche - Misure di potenza irradiata - Misure di campo elettromagnetico.

Seconda prova

A) Per i laureati in ingegneria, in fisica ed in matematica e fisica:

Comunicazioni elettriche e tecnica di trasmissione:

1) Teoria dell'informazione: principi e teoremi fondamentali.

2) Segnali periodici, aperiodici, aleatori.

3) Teoria generale della modulazione e della rivelazione - Modulazione di ampiezza di fase e di frequenza di portanti sinusoidali e impulsive - Dispositivi di modulazione e demodulazione a tubi e con componenti elettronici allo stato solido - Cenno sulla modulazione ASK-FSK-PSK - Modulazione PCM.

4) Rumore e distorsione.

5) Trasmissione telegrafica a grande distanza; sistemi e correnti vettrici, trasmissioni su linee aeree su cavi a coppie simmetriche e su cavi coassiali.

6) Concetti fondamentali sull'impiego di circuiti telefonici per la trasmissione telegrafica - Vari tipi di trasmissione telegrafica - Sistemi di telegrafia armonica - Nozioni principali sulla trasmissione dei dati e sulla trasmissione di fac-simile.

7) Reti telefoniche urbane e interurbane, a commutazione manuale e automatica.

8) Fondamenti di trasmissione delle immagini: fototelegrafia e televisione.

9) Trasmettitori radioelettrici: struttura generale, modulatori, amplificatori e potenza.

10) Ricevitori radioelettrici - Misure sui radioapparati.

11) Antenne filiformi - Distribuzione della corrente - Antenne a cortina - Antenne rombiche - Antenne per microonde - Nozione di guadagno e di area efficace - Diagrammi di irradiazione.

12) Trasmissione telefonica su ponte radio a fasci multipli a media e grande capacità - Nozioni sui satelliti TLC.

13) Descrizione e progetto di massima di una stazione di energia per l'alimentazione di un impianto di telecomunicazioni.

14) Cenni sulla segnalazione e commutazione elettromeccanica ed elettronica.

15) Principi di affidabilità e disponibilità delle apparecchiature e dei sistemi TLC.

B) Per i laureati in discipline nautiche presso l'Istituto Universitario navale di Napoli:

Tecnica delle telecomunicazioni:

1) Teoria dell'informazione; principi fondamentali - Digitalizzazione nella trasmissione delle informazioni.

2) Teoria generale della modulazione e della rivelazione - Modulazione di ampiezza, di fase e di frequenza di portanti sinusoidali e impulsive - Dispositivi di modulazione e demodulazione a tubi e con componenti elettronici allo stato solido - Cenno sulla modulazione ASK-FSK-PSK - Modulazione PCM.

3) Cenni sulla teoria della trasmissione telefonica e telegrafica - Cenni sulla teoria del traffico telefonico e telegrafico.

4) Guadagno ed area efficace delle antenne - Impedenza di ingresso delle antenne - Diagrammi di irradiazione delle antenne; metodi per la determinazione della distribuzione del campo di un'antenna - Antenne in prossimità dei conduttori - Allineamenti direttivi di antenne - Antenne a telaio - Riflettori parabolici trombe - Rumorosità delle antenne - Misure sulle antenne.

5) Radiotrasmettitori: costituzione e funzionamento - Radiotrasmettitori telegrafici e telefonici AM e FM - Criteri di collaudo.

6) Radioricevitori: costituzione e funzionamento - Radioricevitori telegrafici e telefonici AM e FM - Criteri di collaudo.

7) Misure sui radiotrasmettitori.

8) Misure sui radioricevitori.

9) Misure di trasmissione, guida d'onde, cavi coassiali: misura dei parametri dell'impedenza - Carte di Smith.

10) Fondamenti di trasmissione delle immagini - Fototelegrafia - Televisione.

11) Trasmissione di un segnale attraverso una rete elettrica, distorsione e rumore.

12) Tecnica radar.

13) Nozioni sui satelliti artificiali di TLC.

14) Cenni sulla commutazione elettromeccanica ed elettronica.

C) Per i laureati in chimica:

Chimica generale ed applicata:

1) Struttura della materia. Sistema periodico degli elementi e struttura elettronica. Atomi e molecole nei campi elettrici - Il legame chimico - Le forze agenti nei solidi - Proprietà magnetiche della materia.

2) Chimica analitica - Metodiche moderne di analisi chimica inorganica ed organica - Metodi fondati sull'assorbimento e sulle emissioni di radiazioni - Metodi radiochimici e spettografia di massa - Metodi di analisi termica - Metodi ottici (microscopia ottica ed elettronica) - Metodi elettrochimici - Metodi che comportano una separazione cromatografica - Risonanza magnetica nucleare - Metodi di analisi automatica e combinata.

3) Metalli - Proprietà chimico-fisiche, meccaniche e tecnologiche.

4) Metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe, con particolare riguardo a: platino, rame, argento, oro, alluminio, stagno, piombo, antimonio, zinco, cadmio, mercurio, cromo, nichel, ferro (ghisa ed acciai) - Materiali semiconduttori.

5) Elettrochimica - Fondamenti - I sistemi elettrochimici - Elettroliti solidi e soluzioni elettrolitiche - Termodinamica elettrochimica e misura della forza elettromotrice (F.E.M.) - Classificazione e forza elettromotrice dei semi elementi galvanici - Serie elettrochimica dei potenziali standard e convenzione dei segni - Rappresentazione grafica dell'equilibrio elettrochimico dei semielementi galvanici - Diagrammi potenziale-PH (diagrammi di Pourbaix - Doppio strato elettrico - Cinetica elettrochimica, polarizzazione, sovratensione, passività e transpassività - Corrosione e protezione dei materiali metallici - Correlazione fra fenomeni di corrosione e caratteristiche di composizione, struttura, stato superficiale e di sollecitazione dei materiali metallici - Natura, morfologia, distribuzione e decorso temporale dei fenomeni corrosivi - Metodi di prevenzione.

6) Materie plastiche - Classificazione - Reazioni di formazione e di trasformazione - Caratteristiche chimico-fisiche, meccaniche e reologiche - Generalità sui metodi di sintesi industriale e delle tecnologie di lavorazione - Impiego nell'elettrotecnica ed elettronica.

7) Resine termoindurenti (fenoliche, ureiche, poliesteri, eposidiche, siliconiche, melamminiche). Resine termoplastiche (polietileni, polipropileni, polistireni, polimeri, acrilonitrile, butadiene, stirene, polimetilmetacrilato, polivinilcloruro, copolimeri-poliammidi e poliuretani, derivati della cellulosa, policarbonati, polimeri fluorurati, polietilentereftalati).

8) Elastomeri - Gomma naturale e derivanti, ebanite, gomme sintetiche e processi di vulcanizzazione.

9) Vetri e smalti. Composizione - Caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche - Resistenza chimica e conducibilità elettrica. Prodotti ceramici e tecniche ceramiche - Vari tipi di ceramiche, loro proprietà ed applicazioni nell'industria elettrotecnica ed elettronica.

10) Carta - Cellulosa e sue proprietà - Fabbricazione della carta e della polpa di cellulosa - Le proprietà della carta e dei cartoni - Conservazione - Carte speciali.

11) Generalità sulle fibre tessili - Fibre vegetali, animali, artificiali e sintetiche - Caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche.

12) Inchiostri - Generalità sulla loro composizione e caratteristiche - Teoria e misura del colore - Vari tipi di inchiostri - Inchiostri speciali - Nerofumo, caratteristiche ed applicazioni. Pitture e vernici - Materie prime e prodotti finiti.

13) Adesivi e sigillanti naturali e sintetici - Teoria dell'adesione - Composizione e caratteristiche - Vari tipi di sigillanti e caratteristiche.

14) La chimica dell'ambiente, origine delle più comuni forme di inquinamento ambientali, metodi di prevenzione.

COLLOQUIO

A) Per i laureati in ingegneria, in fisica ed in matematica e fisica (oltre le materie delle prove scritte):

1) Elementi della teoria dei controlli automatici: cenni sulla struttura dei sistemi e controlli automatici; cenni sulla stabilità dei sistemi di controllo automatico; generalità sulla automazione di processi operativi; cenni sulla costituzione e sui principi di funzionamento dei calcolatori numerici ed analogici.

2) Nozioni di contabilità di Stato; diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici; nozioni di legislazione sociale con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

3) Lettura e traduzione estemporanea di brani di letteratura tecnica in lingua inglese.

Prova facoltativa di lingua estera.

La prova di lingua estera consisterà in una conversazione in lingua francese su argomenti di normale generale conoscenza.

N.B. — A tale prova saranno ammessi i candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

B) Per i laureati in discipline nautiche presso l'Istituto universitario navale di Napoli (oltre le materie delle prove scritte):

1) Cenni sulla costituzione e sui principi di funzionamento dei calcolatori numerici e analogici.

2) Oceanografia e misure oceanografiche - Attrezzature e metodi di posa.

3) Ricerca e individuazione dei guasti nelle linee di telecomunicazioni aeree e nei cavi a coppie simmetriche e coassiali ed in cavi sotterrati e sottomarini.

4) Nozioni di contabilità di Stato; diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici; nozioni di legislazione sociale con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

5) Lettura e traduzione estemporanea di brani di letteratura tecnica in lingua inglese.

Prova facoltativa di lingua estera.

La prova di lingua estera consisterà in una conversazione in lingua francese su argomenti di normale generale conoscenza.

N.B. — A tale prova saranno ammessi i candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

C) Per i laureati in chimica (oltre le materie delle prove scritte):

1) Chimica analitica. Scelta dei metodi - Fattori che influenzano la precisione dei risultati - Analisi elementare inorganica - Equilibri ionici in soluzione acquosa - Metodi chimici classici dell'analisi qualitativa e quantitativa - Analisi elementare organica - Metodi classici di determinazione del carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto, alogeni, zolfo, fosforo, boro - Analisi qualitativa e quantitativa dei gruppi funzionali, metodi classici - Separazioni analitiche - Distillazione, estrazione dei solidi e dei liquidi - Cristallizzazione - Proprietà fisiche dei materiali - Misure di densità - Viscosità, indice di rifrazione - Tensione di vapore - Punto di gelo - Punto di ebollizione - Tensione superficiale - Punto di fusione.

2) Nozioni di contabilità di Stato; doveri, diritti, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici; nozioni di legislazione sociale con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

3) Lettura e traduzione estemporanea di brani di letteratura tecnica in lingua inglese.

Prova facoltativa di lingua estera.

La prova di lingua estera consisterà in una conversazione in lingua francese su argomenti di normale generale conoscenza.

N.B. — A tale prova saranno ammessi i candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione I - Sezione I - Viale America - 00100 ROMA.

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

. . . .
(c.a.p., comune di residenza e provincia)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso per esami a sessanta posti per la nomina alla qualifica di consigliere telecomunicazioni in prova nella VII categoria raggruppamento *a*) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .;

e) di essere in possesso (per i laureati in ingegneria) dell'abilitazione per l'esercizio della professione, conseguita in data . . . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle direzioni compartimentali di cui all'art. 1 del bando;

h) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'Amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'Amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . . al . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di voler sostenere la prova facoltativa di cui all'art. 10 del bando di concorso.

Data . . . .

Firma . . . . (7)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via o piazza, e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(3570)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, sull'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981 e bilancio pluriennale per il triennio 1981-83;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della guardia di finanza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1959, atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371 e 22 dicembre 1975, n. 725, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul servizio di leva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto l'art. 8 del predetto decreto 10 gennaio 1957, n. 3 e l'art. 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per titoli per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I concorrenti debbono essere in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella guardia di finanza, come ufficiale, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 10.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:

a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

b) alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda non abbiano superato il 26° anno di età;

c) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche;

d) siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

e) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

f) se arruolati nella leva di mare, siano in possesso del nulla osta rilasciato dalla capitaneria di porto.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dall'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della guardia di finanza, per essere regolarizzate ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Ai concorrenti interessati alla chiamata alle armi con il 9° scaglione Esercito per l'anno 1981 potrà essere concesso di rimanere nella posizione di congedo illimitato provvisorio fino all'espletamento del concorso qualora essi ne abbiano titolo ai sensi del paragrafo 14 della circolare n. 542 in data 22 agosto 1980 del Ministero della difesa.

Per gli arruolati della leva di mare, la domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, del nulla osta alla partecipazione al concorso prescritto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da richiedersi alla competente capitaneria di porto.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) lo stato civile;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

f) il diploma di laurea di cui è provvisto;

g) il distretto militare di appartenenza;

h) la posizione nei riguardi del servizio militare;

i) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della guardia di finanza, il quale tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.

Valutazione dei titoli

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) diploma di laurea;

b) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Prima dell'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui alla lettera a) del successivo art. 7 procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato può essere attribuito un punteggio complessivo fino a 20/20, così ripartito:

a) fino ad un massimo di punti 15/20 per il diploma di laurea;

b) fino ad un massimo di punti 5/20 per eventuali altri titoli e benemerenze.

Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve produrre i seguenti documenti:

a) diploma di laurea o copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n 15, con l'indicazione del voto di laurea assegnato, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo attestante il conseguimento del titolo e la relativa votazione;

b) altri documenti relativi a titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione (diploma di specializzazione o perfezionamento post-universitari, attestati di ricompensa o benemerenza, ecc.);

c) certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

Quando la preferenza, per parità di requisiti, non può essere stabilita in base ai titoli suindicati, è determinata dall'età.

I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e presentati o fatti pervenire entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da tale data.

La mancata produzione del diploma di laurea nel termine stabilito comporta l'esclusione dal concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

Il comando generale della guardia di finanza richiederà i seguenti atti:

a) dichiarazione del casellario giudiziale;

b) rapporto sul servizio prestato per i concorrenti militari od impiegati delle amministrazioni dello Stato;

c) copia del foglio matricolare del concorrente.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro per le finanze sarà presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da due ufficiali della guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per la visita medica preliminare e per il successivo accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da due ufficiali della guardia di finanza e da due ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della guardia di finanza e da due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.

Gli ufficiali della guardia di finanza devono essere in servizio permanente e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

Il Ministro delle finanze può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti per la nomina a sottotenente di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera a) del precedente art. 7.

Art. 9.

Mancata presentazione del candidato

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento fisio-psico-attitudinale saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

All'accertamento fisio-psico-attitudinale i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale

L'idoneità fisio-psico-attitudinale dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera b) del precedente art. 7, presso l'Accademia della guardia di finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

a) visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici;

b) esame psicotecnico;

c) esperimento di educazione fisica.

Il giudizio espresso in sede di visita medica è immediatamente comunicato all'interessato il quale può, entro e non oltre il giorno successivo a quello della comunicazione, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione. La richiesta di ammissione a visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della predetta sottocommissione.

Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o della eventuale visita di revisione o degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, è escluso dal concorso.

Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni in ordine a ciascuno degli accertamenti di cui alle precedenti lettere b) e c) e alla visita medica di revisione, che sarà comunicato agli interessati seduta stante, è definitivo.

Art. 11.

Requisiti fisio-psichici

I candidati all'atto della visita medica devono avere:

statura non inferiore a m. 1,65;

visus corretto non inferiore a 7/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a otto metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a sei metri dall'altro.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico;

oftalmico;

otorinolaringoiatrico;

schermografico ed eventualmente radiografico del torace;

esame dell'urina;

elettrocardiografico.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica ed agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue che, se positiva, comporterà l'esclusione in qualsiasi fase del concorso.

L'esame psicotecnico consiste nello svolgimento di tests di livello e di personalità ed in colloqui psicologici ed è inteso ad accertare la maturità di pensiero e le qualità attitudinali e caratterologiche del concorrente.

L'esperimento di educazione fisica, inteso ad accertare la preparazione atletica dei candidati, consiste nelle seguenti prove: salto in alto; salto in lungo; corsa piana m 100; corsa piana m 1000; arrampicata alla fune.

Art. 12.

Adempimenti delle sottocommissioni

Per gli accertamenti stabiliti dal precedente art. 10, lettere *a*), *b*) e *c*) e per la visita medica di revisione, le apposite sottocommissioni compileranno, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 13.

Graduatoria

Ultimato l'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera *a*), procederà alla compilazione della graduatoria finale, sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 14.

Documentazione da produrre

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) certificato di stato civile libero su carta da bollo.

Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali risultanti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere rilasciati in data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *a*), se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente articolo, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione nell'elenco dei poveri.

Art. 15

Vincitori del concorso

Sono ammessi al corso allievi ufficiali di complemento della guardia di finanza, i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 13 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Entro venti giorni dall'inizio del corso il Ministro delle finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei, nell'ordine della graduatoria per ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

Al termine del corso, che avrà la durata di mesi quattro, gli allievi che lo avranno compiuto con esito favorevole conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento della guardia di di finanza nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso e saranno tenuto alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi undici.

Gli ammessi al corso contraggono una ferma di servizio di quindici mesi.

Art. 16.

Dimissioni dal corso

Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso con determinazione del Ministro delle finanze e perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento della guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

Art. 17.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione per l'accertamento fisio-psico-attitudinale, nonché per raggiungere la sede del corso quando siano dichiarati vincitori del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'Accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 18.

Trattamento economico

Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì **16** *giugno* **1981**
Registro n. **19** *Finanze, foglio n.* **204**

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso
(in carta da bollo)

Al comando generale della guardia di finanza - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . nato a . il . domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . conseguito in data . . . . . con il punteggio di . . .;

e) di essere celibe o vedovo, e comunque senza prole;

f) di essere iscritto al distretto militare di . . . o capitaneria di porto di . . .;

g) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) . . . .;

h) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . . . provincia di . . via . . n. .

Allega o fa riserva di produrre i seguenti documenti (6) . . . . . .

Data, ...

Il candidato
. . . .

Visto per l'autenticità della firma (7).

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti.

(4) Abile arruolato e godente di rinvio, esonerato, ecc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'ente: Ministero, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta.

(6) Diploma di laurea in giurisprudenza, ecc. (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 5 del bando). Per gli arruolati della leva di mare, il nulla osta della competente Capitaneria di porto deve essere trasmesso unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestato servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

(3762)

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale, presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 4 marzo 1981 è integrato con l'inserimento dei sottoelencati sanitari:

Ghiringhelli Fulvio, nato a Varese il 5 luglio 1932;
Terlizzi Riccardo, nato a Spinazzola il 27 gennaio 1931.

Art. 2.

Il dott. Claudio Ortolani nato ad Alessandria d'Egitto il 28 gennaio 1933, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale a prescindere dalla idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 2 del precedente decreto del 4 marzo 1981 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1981

Il Ministro: ANIASI

(3759)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso a cinque posti nel profilo professionale di ispettore (quinta categoria) fra laureati in chimica e chimica industriale - per le esigenze dell'istituto sperimentale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Le prove scritte del pubblico concorso a cinque posti nel profilo professionale di ispettore (quinta categoria) indetto con decreto ministeriale 21 novembre 1980, n. 2714, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1981, registro n. 1 Trasporti, foglio n. 73, avranno luogo in Roma alle ore 8 dei giorni 2 e 3 luglio 1981, nei locali di via Giolitti n. 34.

(3758)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 15 maggio 1981, concernente il «Concorso per posti di studio per convittori, convittrici e semiconvittori presso convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato nelle regioni a statuto speciale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1981, a pag. 3277, all'art. 1, sotto il paragrafo *C*) Sicilia, penultimo rigo, anziché: «tre posti di *semiconvittore* presso l'educandato "M. Adelaide" di Palermo», leggasi: «tre posti di *semiconvittrice* presso l'educandato "M. Adelaide" di Palermo».

(3597)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Revoca della nomina del vincitore del concorso ad un posto di medico condotto vacante nel comune di Serravalle di Chienti.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 4 ottobre 1979, n. 4890/VIII-34, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1978;

Visto il proprio decreto 6 aprile 1981, n. 1562/VIII, pubblicato nelle forme di legge, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso indicato in premessa, tra cui il dottor Minelli Maurizio, quarto classificato nella graduatoria di merito, per la seconda condotta medica del comune di Serravalle di Chienti;

Vista la nota 4 maggio 1981, n. 1579, del sindaco del comune di Serravalle di Chienti con la quale viene comunicato che con deliberazione consiliare 15 dicembre 1980, n. 113, resa esecutiva con provvedimento del Co.Re.Co di Macerata in data 27 gennaio 1981, n. 1009/1, l'unificazione delle due condotte mediche esistenti nel predetto comune;

Ritenuta la necessità di revocare l'esecuzione della nomina dei vincitori relativamente alla seconda condotta medica del comune di Serravalle di Chienti, da considerarsi soppressa per effetto della deliberazione sopracitata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 256;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi della regione Marche 10 agosto 1972, n. 5 e 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

E' revocata la dichiarazione di nomina del vincitore del concorso per la seconda condotta medica del comune di Serravalle di Chienti per intervenuta soppressione del posto medesimo.

Il sindaco del comune di Serravalle del Chienti è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Macerata, addì 19 maggio 1981

Il medico provinciale: PUCCI

(3624)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Concorso per il conferimento di una sede farmaceutica, vacante nella provincia

Con decreto 28 maggio 1981, n. 2598, è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la sede farmaceutica rurale unica di Lampedusa-Linosa. Indennità di avviamento da determinare. Le domande di partecipazione al concorso corredate dai documenti di rito ed in particolare di quelli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n 1275, dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Agrigento entro e non oltre il 30 settembre 1981.

(3583)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	**L. 60.000**
Semestrale	**L. 33.000**
Un fascicolo	**L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	**L. 22.000**
Semestrale	**L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	**L. 52.000**
Semestrale	**L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811690)